COPIA

C O M U N E D I M A G L I A N O S A B I N A
Provincia di Rieti

D E L I B E R A Z I O N E D I G I U N T A C O M U N A L E

N. 42 **Data 31-05-2024**	**OGGETTO: Adozione dell'aggiornamento del Catasto Incendi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge n.353/2000, per l'annualità 2023**

L'anno duemilaventiquattro, addì trentuno, del mese di maggio, alle ore 13:00 e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

FALCETTA GIULIO	**SINDACO**	**P**
PROIETTI ANTONIO	**ASSESSORE**	**P**
CINGOLANI CLAUDIA	**ASSESSORE ESTERNO**	**A**
EROLI EMANUELE	**VICE SINDACO**	**P**
Chieti Antonietta	**Assessore esterno**	**P**

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE la **Dott.ssa Manuela Inches**

Il presidente **GIULIO FALCETTA**, in qualità di SINDACO, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione ;

Visto i pareri espressi sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi, legalmente resi

D E L I B E R A

- Di richiamare la narrativa precedente come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare e fare propria l'allegata proposta deliberativa;
- Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva, vista l'urgenza di provvedere.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE AREA III - EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, ICT

OGGETTO Adozione dell'aggiornamento del Catasto Incendi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge n.353/2000, per l'annualità 2023

Considerato che la "Legge quadro in materia di incendi boschivi" n. 353 del 21/11/2000, contenente divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti ad incendi boschivi, prevede obbligo per il Comune di censire i soprassuoli percorsi da incendi. In particolare l'art. 2 e 10 comma 1 e 2 , recitano:

Articolo 2

"*Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree."*

Articolo 10 comma 1

" *Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia."*

Articolo 10 comma 2

"*I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1*."

Visto che i Comuni avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, censiscono le aree percorse dal fuoco, ove applicano i vincoli temporali previsti dall'art. 10 comma 1 della medesima legge, che limitano l'uso del suolo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali diverse. Tali vincoli sono distinti in:

1) Vincoli quindicennali

Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d'uso preesistente all'incendio impedendone la modifica. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Risulta necessario inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento.

2) Vincoli decennali

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è fatto divieto di pascolo e di caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.

3) Vincoli quinquennali

Sulle medesime aree percorse dal fuoco è altresì vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.

Visto che la Legge Regionale n. 39 del 28.10.2002 recante le "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" prevede all'art. 69 comma 1 che i comuni devono costituire il catasto degli incendi boschivi e, al comma 2, che il catasto è costituito sulla base di standard procedurali definiti dalla regione;

Richiamata la Deliberazione di giunta Regionale n.824 del 27 settembre 2005 "Approvazione degli standard procedurali per la costituzione del catasto degli incendi boschivi (L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 art 69)";

Richiamata l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3606 del 28 agosto 2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione"(G.U: n.204 del 03/09/2007), a seguito del quale il Capo di Dipartimento della Protezione Civiel, nominato Commissario delegato per il superamento del suddetto contesto emergenziale, attraverso apposito Decreto n. 1 del 7 settembre 2007, ha nominato i " soggetti attuatori" per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza in argomento e che prevede altresì che gli Enti locali possano attingere le informazioni relative ai soprassuoli percorsi dal fuoco nel sistema S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna);

Richiamata l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3624 del 22/10/2007 che ha imposto, l'istituzione del catasto degli incendi boschivi ai comuni, avvalendosi dei rilievi eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato e certificati dalla Regione;

Tale atto è stato seguito da altre ordinanze, che dettano disposizioni e obblighi per la redazione e l'aggiornamento del catasto;

Vista :

- la Deliberazione di giunta Comunale . n. 34 del 20/03/2008, con la quale è stato istituito il catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi dell'art. 10 della Legge 21 novembre 200 n. 353;

- la Deliberazione di giunta Comunale n. 1 del 04/01/2021, con la quale si è provveduto all'aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco per l'anno 2019, sulle quali graveranno i divieti e le prescrizioni di cui alla Legge 21 novembre 2000 n. 353;

- la Deliberazione di giunta Comunale n. 76 del 07/12/2022, con la quale si è provveduto all'aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco per l'anno 2020 e 2021, sulle quali graveranno i divieti e le prescrizioni di cui alla Legge 21 novembre 2000 n. 353;

- la Deliberazione di giunta Comunale n. 111 del 22/12/2023 con la quale si è provveduto all'aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco per l'anno 2022, sulle quali graveranno i divieti e le prescrizioni di cui alla Legge 21 novembre 2000 n. 353;

Considerato che l'istituzione di detto catasto prevede l'apposizione di vincoli che limitano l'uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali differenti, cosi come disciplinato dall'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000 "Divieti, prescrizioni e sanzioni".
Considerato che il comma 2 dell'art. 10 della Legge n. 353 prevede che il Catasto Incendi deve essere aggiornato annualmente e tale elenco deve essere esposto per 30 gg all'albo pretorio del Comune, per eventuali osservazioni, inoltre decorso tale termine, i comuni dovranno valutare le osservazioni presentate ed approvare, entro i successivi 60 gg, gli elenchi definitivi e la relativa perimetrazione;
Ritenuto opportuno reperire le informazioni relative agli incendi presso il Sistema Informativo della Montagna (SIM) che in aggiunta alle informazioni del Corpo Forestale fornisce i supporti cartografici relativi a Ortofoto- IGM- Mappe catastali con sovrapposizione della perimentrazione delle aree percorse dal fuoco unitamente all'elenco delle particelle;
Considerato che nel corso dell'anno 2022, si sono verificati n. 8 (otto) incendi sul territorio Comunale, come accertato dai documenti acquisiti dal Sistema Informativo della Montagna (SIM) dell'Arma dei Carabinieri Forestali, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
Dato atto si riassumono le Consultazioni dell'ultimo quindicennale, acquisite dal Sistema Informativo della Montagna (SIM) dell'Arma dei Carabinieri Forestali:

1) Consultazione aree percorse dal fuoco anno 2009 non esistono incendi;

2) Consultazione aree percorse dal fuoco anno 2010 sono presenti incendi in Località Casale Marini, meglio identificati nello schema allegato;

3) Consultazione aree percorse dal fuoco anno 2011 sono presenti incendi in Località Foglia, meglio identificati nello schema allegato;

4) Consultazione aree percorse dal fuoco anno 2012 sono presenti incendi in Località Collepineto, Località Rocchette ,Località Giglio, Località Casale Marini e località Foglia, meglio identificati nello schema allegato;

5) Consultazione aree percorse dal fuoco anno 2013 non esistono incendi;

6) Consultazione aree percorse dal fuoco anno 2014 non esistono incendi;

7) Consultazione aree percorse dal fuoco anno 2015 non esistono incendi;

8) Consultazione aree percorse dal fuoco anno 2016 sono presenti incendi in Località Angeli, meglio identificati nello schema allegato;

9) Consultazione aree percorse dal fuoco anno 2017 sono presenti incendi in Località Angeli, meglio identificati nello schema allegato;

10) Consultazione aree percorse dal fuoco anno 2018 non esistono incendi;

11) Consultazione aree percorse dal fuoco anno 2019 non esistono incendi;

12) Consultazione aree percorse dal fuoco anno 2020 sono presenti incendi in Località Chiorano, meglio identificati nello schema allegato;

13) Consultazione aree percorse dal fuoco anno 2021 non esistono incendi;

14) Consultazione aree percorse dal fuoco anno 2022 sono presenti incendi in Località San Giovanni, S.P. 54 KM 23+950, Fosso Campana, San Giovanni, Santa Croce e Vocabolo Alboreto, meglio identificati nello schema allegato;

15) Consultazione aree percorse dal fuoco anno 2023 non esistono incendi;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare, ai sensi della predetta Legge n. 353 del 21/11/2000, il Catasto Incendi per il censimento delle aree percorse dal fuoco, da perimetrare al fine dell'applicazione dei previsti vincoli.
Evidenziato, quindi, che la suddetta normativa prescrive nelle aree percorse da fuoco, nonché inserite nel catasto particellare comunale, l'immodificabilità della destinazione dei suoli per il periodo di almeno 15 anni, il vincolo di inedificabilità per 10 anni ed il divieto per 5 anni di procedere al rimboschimento e di avviare progetti di ingegneria ambientale con risorse finanziarie pubbliche; il divieto di caccia e pascolo per un decennio;
Dato atto che:

- l'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni;

- decorso il predetto termine, il Comune valuta le osservazioni presentate ed approva, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;

- è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti previsti dall'art.10 della legge 353/2000, solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto;

Vista la Legge 353/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il OPCM n. 3624/2007 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale n. 39 del 28/10/2002;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale: "*Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile*.".
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti allegati alla presente;

PROPONE

1) Di approvare le premesse espresse in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di dare atto che non si sono verificati incendi sul territorio Comunale, nell'annualità 2023;

3) Di dare atto che il catasto degli incendi Boschivi delle Aree Boscate e dei Pascoli percorsi dal fuoco anno 2023, ai sensi dell'art.10 comma 2 della Legge 353/2000, del Comune di Magliano Sabina e costituito dagli elenchi acquisiti dal Sistema Informativo della Montagna (SIM)

dell'Arma dei Carabinieri Forestali, contenenti le particelle catastali percorse dal fuoco nell'ultimo quindicennali è così costituito:

a) Incendio anno 2010 in Località Casale Marini le aree percorse dal fuoco sono distinte:

- ✓ al foglio 17 p.lla 126,127,881;
- ✓ al foglio 21 p.lla 27 e 28;

b) Incendio anno 2011 in Località Foglia le aree percorse dal fuoco sono distinte:

- ✓ al foglio 32 p.lla 3,27,83,84 e 101;

c) Incendio anno 2012 in:

- Località Rocchette le aree percorse dal fuoco sono distinte:
 - ✓ al foglio 36 p.lla 165;
 - ✓ al foglio 8 p.lla 13 e 107;
- Località Colle Pineto le aree percorse dal fuoco sono distinte:
 - ✓ al foglio 8 p.lla 56,57,58,61,80,81,82,83,91,141,142,198,
 - ✓ al foglio 10 p.lla 8,16,54,56,57,58,151,170,212,228,229,230,247,248, 249,285, 286, 287,307, 386, 417,418,553;
- Località Giglio le aree percorse dal fuoco sono distinte:
 - ✓ al foglio 25 p.lla 61,62,77,78,79,221,222,284;
- Località Foglia le aree percorse dal fuoco sono distinte:
 - ✓ al foglio 33 p.lla 85,9;
 - ✓ al foglio 36 p.lla 3,4,5,6,12,13,69,88,101,103,116,130;
- Località Casale Marini le aree percorse dal fuoco sono distinte:
 - ✓ al foglio 17 p.lla 105,116,117,118,123,124,125,126,127,128,129,130, 139,142,147,509,510,603, 662,669, 693,696,698,711,736,737,738,824, 825,881,949,950,951,964,1092;
 - ✓ al foglio21 p.lla 27 e 28;

d) Incendio anno 2016 in Località Angeli le aree percorse dal fuoco sono distinte:

- ✓ al foglio 12 p.lla 104,105,106,130,131,137,139, 174,207,222, 223, 224, 225, 289;
- ✓ al foglio 13 p.lla 46 e 54;

e) Incendio anno 2017 in Località Angeli le aree percorse dal fuoco sono distinte:

- ✓ al foglio 13 p.lla 12,31,32,34,35,36,43,44,46,74,83,84,85,86,88,90,91,111,112, 113, 119,132,135,136,137,138,164,185, 186, 187, 189;

f) Incendio anno 2020 in Località Chiorano le aree percorse dal fuoco sono distinte:

- ✓ al foglio 20 p.lla 1, 30,43,75,76,77 e 78;

g) Incendio anno 2022 in:

- Località non identificata nelle schede dei Carabinieri forestali, le aree percorse dal fuoco sono:
 - ✓ al foglio 20 p.lla 65;
 - ✓ al foglio 23 p.lla 2;
- Località San Giovanni le aree percorse dal fuoco sono distinte:
 - ✓ al foglio 12 p.lle 130, 131, 139, 155, 157, 158, 180, 181, 182, 207, 213, 219, 220, 221,299, 300, 301;
 - ✓ al foglio 13 p.lla 58 e 59;
 - ✓ al foglio 16 p.lla 551, 67,69,71,79, 550,552;
 - ✓ al foglio 19 p.lla 18, 23, 32,35, 37, 79 e 81;
- Località SP 54 Km 23+950 le aree percorse dal fuoco sono distinte:
 - ✓ Al foglio 15 p.lla 57 e 151;
 - ✓ Al foglio 17 p.lla 105,112,113,116,127,728,880,881,908,1011;
- Località Fosso campana le aree percorse dal fuoco sono distinte:
 - ✓ Al foglio 30 p.lla 27,28,44,45,46, 2,3,20,25,26,28,40 e 52
 - ✓ Al foglio 31 p.lla 23,24,27,28,49,50 e 65;
- Località Santa Croce le aree percorse dal fuoco sono distinte:
 - ✓ Al foglio 17 p.lla 153,157,158,159,160,668,670,984, 1009, 1024,1025, 1045,1061, 1163,1166;
- Località Vocabolo Arboreto le aree percorse dal fuoco sono distinte:
 - ✓ Al foglio 17 p.lla 138,139,140,141,142,143,177,179,666,696,700,703,704,933982,1079;

4) di aggiornare il catasto delle aree percorse dal fuoco per l'anno 2023 in base ai dati reperiti dal Sistema Informativo della Montagna (SIM) dell'Arma dei Carabinieri Forestali ed allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, sulle quali graveranno i divieti e le prescrizioni di cui alla Legge 21 novembre 2000 n. 353;

5) di dare atto, a norma dell’art. 10, comma 2, della Legge 353/2000, che:

 - il Catasto Incendi Boschivi ivi istituito deve essere pubblicato all’albo pretorio online per 30 giorni consecutivi;
 - nel suddetto periodo di pubblicazione e non oltre, potranno essere presentate osservazioni a da parte degli interessati e/o degli enti o organismi istituzionali competenti, le quali dovranno essere avanzate, per iscritto, al protocollo generale del Comune;
 - che decorso il suddetto termine di n. 30 (trenta) giorni di pubblicazione degli atti, il Comune valuterà le eventuali osservazioni presentate regolarmente e nei termini prescritti ed, entro i successivi n. 60 (sessanta) giorni, approverà definitivamente l'aggiornamento del catasto degli incendi, con le relative perimetrazioni cartografiche sulle quali varranno i divieti e le prescrizioni previste per legge.

6) di dare atto che gli allegati n. 34, allegati alla presente Deliberazione, sono parte integrante della stessa;

7) di approvare l'avviso di pubblicazione dell'Adozione del Catasto incendi;

8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico dell'ente;

9) di dichiarare il presente atto, avente carattere di urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267 e ss.mm.ii.

10) di demandare al Responsabile dell'Area l'adozione degli atti connessi e consequenziali alla presente deliberazione;

Proponente: AREA III - EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, ICT

Il responsabile del Procedimento: F.to Tomei Fabrizio
lì 27-05-2024

Il sottoscritto dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e ne attesta la legittimità , la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere **Favorevole**
lì 30-05-2024

IL RESPONSABILE AREA
F.to Fabrizio Tomei

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to GIULIO FALCETTA

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Manuela Inches

PUBBLICAZIONE N° 670

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32, comma 1, del Legge 18/06/2009 n. 69)

Data 31-05-2024

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Manuela Inches

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Dell'adozione della presente deliberazione viene data comunicazione ai capigruppo consiliari (art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 31-05-2024

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Manuela Inches

ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

☒ **è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;**

Data 31-05-2024

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Manuela Inches

E' copia conforme all'originale

Data

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Manuela Inches)